STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 62

Matricola generale e fascicolo individuale

Per ciascun dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' compilato uno stato matricolare conforme al modello annesso (allegato n. 6). E' fatto obbligo al dipendente di notificare alla Azienda, per il tramite gerarchico, le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia. Il fascicolo individuale, istituito per ciascun agente, deve contenere, registrati e numerati cronologicamente, i documenti che interessano lo svolgimento del rapporto d'impiego. I dipendenti che cessano dal servizio, o i loro eredi, possono richiedere un estratto dello stato matricolare senza alcuna attestazione sulla qualita' del servizio prestato, salve, per gli operai, le disposizioni di legge ad essi relative.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-62-matricola-generale-e-fascicolo-individuale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it